



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 681 DEL 28 giugno 2017**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Eco Sprint S.r.l.– Procedura aperta, mediante il sistema telematico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del servizio di pulizia locali comunali del Comune di San Felice Circeo – Importo a base di gara: euro 57.670,03 - S.A. Comune di San Felice Circeo

**PREC 184/17/S**

### **Sopralluogo – delega a personale dipendente – ammissibilità**

La S.A. deve consentire anche ai soggetti delegati di effettuare il sopralluogo, purchè dipendenti del concorrente.

**Art. 79 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 26230 del 2 febbraio 2017 presentata dalla Eco Sprint S.r.l., con la quale l'istante chiede che venga consentita l'effettuazione del sopralluogo anche ai dipendenti delle imprese partecipanti muniti di delega, mentre il disciplinare della gara in oggetto ammette solamente i soggetti con poteri di amministrazione o di rappresentanza dell'impresa, nonché i soggetti muniti di apposita procura notarile e non sono ammesse deleghe;

VISTA la memoria presentata dalla S.A., acquisita al prot. 75013 del 31 maggio 2017, con la quale essa rappresenta che la suddetta prescrizione del disciplinare è motivata dall'esigenza che la presa visione dei luoghi sia effettuata dagli stessi soggetti deputati alla formulazione e alla presentazione dell'offerta e non da intermediari; riferisce altresì che l'istante Eco Sprint S.r.l. effettuava il sopralluogo in data 23 febbraio 2017 e risultava, all'esito della gara, undicesima in graduatoria;

VISTO l'art. 8 del disciplinare della gara in oggetto, laddove prevede che «Sono ammessi al ritiro dell'attestato di presa visione esclusivamente i soggetti aventi la legale rappresentanza dell'impresa concorrente, il direttore tecnico, ovvero tutti coloro che siano in possesso dei poteri di amministrazione o di rappresentanza dell'impresa, la cui qualifica dovrà essere comprovata con adeguata documentazione (certificato C.C.I.A.A.). Sono inoltre ammessi al ritiro del certificato di presa visione i soggetti muniti di apposita procura notarile rilasciata da taluno dei soggetti di cui sopra, la cui qualifica dovrà comunque essere comprovata. Non sono ammesse deleghe e non è ammessa presa visione in rappresentanza di più imprese»;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTI la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, a tenore della quale «Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente», e il punto 5.6 del Bando-tipo n. 1 del 26 febbraio 2014 per i servizi di pulizia, secondo cui «Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente»;

VISTA la delibera n. 219 del 1 marzo 2017, secondo cui è legittimo consentire l'effettuazione del sopralluogo a soggetti delegati dell'impresa, purché dipendenti, ed è legittimo negare tale possibilità al procuratore speciale non dipendente;

RITENUTO che, nel caso di specie, sebbene l'istante abbia poi provveduto ad effettuare il sopralluogo, con ciò non inficiando la regolarità della procedura di gara, occorre evidenziare che la clausola del disciplinare di gara che non consentiva ai soggetti delegati di effettuare il sopralluogo, purché dipendenti del concorrente, non è conforme ai suesposti principi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la S.A. doveva consentire anche ai soggetti delegati di effettuare il sopralluogo, purché dipendenti del concorrente.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13luglio 2017

Il Segretario Maria Esposito